

tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150,000,00 i.v.

www.italsform.it

INFORMATIVA SULLA PROCEDURA ADOTTATA DA ITALSFORM S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CD. WHISTLEBLOWING CONFORME AL D.LGS. 24/2023.

Premessa: scopo dell'informativa.

Questa informativa è fornita agli utenti/visitatori che interagiscono con il sistema di segnalazione della Società **ITALSFORM** S.p.A., accessibile per via telematica all'indirizzo https://whistleblowing.servizi-industria.it/segnalazioni/d040ceb8/login, per 1e segnalazioni in merito a potenziali illeciti o irregolarità di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa, al fine di promuovere la cultura dell'etica e della legalità di fronte a condotte irregolari di cui si è testimoni.

## 1. Che cos'è il whistleblowing.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva 2019/1937 sul *whistleblowing* e pone una disciplina normativa volta a garantire un elevato livello di protezione di coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle loro attività professionali. Costituiscono segnalazioni *whistleblowing* quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. L'ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele.

#### 2. Chi può effettuare le segnalazioni.

Le segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Rispetto all'accezione da attribuire al "contesto lavorativo", occorre fare riferimento a un



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

perimetro di applicazione ampio. Pertanto, la disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali. In concreto, i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni possono classificarsi in:

- lavoratori dipendenti e autonomi;
- liberi professionisti, consulenti, collaboratori, volontari e tirocinanti che prestano attività o forniscono beni o servizi in favore della Società;
- azionisti, ove assumano la forma societaria;
- persone con funzione di direzione, amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- tutti coloro che, in generale, operano, in Italia e all'estero, per conto o a favore della medesima Società o che intrattengono relazioni d'affari con la stessa Società attraverso qualunque tipo di contratto o incarico.

## 3. Cosa può essere segnalato (ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse).

Gli eventi oggetto di segnalazione devono riguardare, in generale, il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza in buona fede di condotte illecite o di irregolarità nell'ambito dell'attività lavorativa che possano nuocere all'integrità della Società ITALSFORM S.p.A., quali, ad esempio fatti che possono integrare reati o arrecare danno patrimoniale o di immagine, violazioni di disposizioni o procedure interne.

L'oggetto della segnalazione varia sensibilmente al variare delle caratteristiche dell'impresa di riferimento.

Date le attuali caratteristiche di ITALSFORM S.p.A., le segnalazioni possono avere a oggetto:

• illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei

# **ITALSFORM**

Italsform s.p.a. via Cavina 14 47030 S. Mauro Pascoli, FC tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
  Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

## 4. Segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina whistleblowing.

Non rientrano nelle segnalazioni:



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

#### Non rientrano altresì:

- segnalazioni di violazioni già disciplinate da altri atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato del D.lgs. 24/2023;
- segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, apparati di difesa e materie analoghe.

# 5. Quando segnalare.

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere in buona fede venuti a conoscenza di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

Non è pertanto necessario essere certi dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore, essendo sufficiente avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

## 6. Cosa indicare nella segnalazione.

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà trattata alla stregua di quelle ordinarie e gestita secondo i medesimi criteri, e perciò presa in considerazione laddove



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;

- eventuali recapiti ai quali il segnalante possa essere contattato "riservatamente";
- gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni all'Agenzia, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

#### 7. Come effettuare la segnalazione interna (canali messi a disposizione dall'impresa).

Il sistema di gestione delle segnalazioni attivato dalla Società ITALSFORM S.p.A. fornisce alle Persone Segnalanti canali specifici ed indipendenti, attraverso i quali presentare segnalazioni circostanziate.

La Società ITALSFORM S.p.A. mette a disposizione delle Persone Segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna: piattaforma informatica di segnalazione (messa a disposizione da un fornitore esterno) attraverso la quale i Segnalanti possono effettuare segnalazioni sia in forma scritta che orale: A.G.M. SOLUTION S.R.L.

# 8. Chi gestisce le segnalazioni.



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

La gestione delle segnalazioni deve essere affidata per legge a un soggetto autonomo, cioè dotato dei seguenti requisiti:

- <u>imparzialità</u>: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;
- <u>indipendenza</u>: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del *management*, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

L'unico soggetto interno alla Società ITALSFORM S.p.A., destinatario delle segnalazioni whistleblowing, è la Sig.ra LUANA BERNARDINI, Responsabile interno per il whistleblowing (RIW).

Ciascuna segnalazione avviata tramite il canale indicato al punto precedente sarà condivisa per lo svolgimento della fase istruttoria con il team whistleblowing di SERVIZI INDUSTRIALI – SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'Azienda e sia evidente che si tratti di segnalazione *whistleblowing*, la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nel caso in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione può essere effettuata nella forma esterna direttamente ad ANAC, ricorrendo una delle ipotesi in cui è possibile fare ricorso a tale tipo di segnalazione (v. poi).

#### 9. Ricezione e successiva verifica della segnalazione.

Il Gestore della segnalazione deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

Tale avviso dev'essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione.

In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, la segnalazione potrebbe risultare non gestibile.

Le segnalazioni anonime possono essere tenute in considerazione solo laddove puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione e verranno registrate dal Gestore della



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata, poiché laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

Acquisita la segnalazione, il RIW procede in condivisione con il *team whistleblowing* di SERVIZI INDUSTRIALI – SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di *whistleblowing*, viene avviata l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

L'onere di istruttoria consiste nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RIW e il *team whistleblowing* di SERVIZI INDUȘTRIALI – SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. possono avviare un dialogo con il *whistleblower* (segnalante), chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona.

Ove necessario, potranno essere acquisiti atti e documenti da altri uffici della Società ITALSFORM S.p.A., avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, in fase istruttoria, venga ravvisato il fondato sospetto di fondatezza della segnalazione, si procederà con ragionevolezza per acquisire maggiori informazioni, avendo cura di rammentare che la normativa in materia di *whistleblowing*, non prevede alcun vincolo di attiva acquisizione di informazioni e non autorizza improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni alla Società, non sarà di norma trasmessa la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Una volta completata l'attività di accertamento, la segnalazione potrà essere archiviata perché infondata, motivandone le ragioni, oppure essere dichiarata fondata la segnalazione e avere seguiti-



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

di competenza esclusiva degli organi di governance aziendale.

In ogni caso, il segnalante riceve informazioni sullo stato della segnalazione trascorsi 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o comunque dalla scadenza dei 7 giorni previsti per tale avviso. Al segnalante viene altresì comunicato l'esito finale dell'istruttoria (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, sarà assicurata la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

#### 10. MISURE DI PROTEZIONE PREVISTE DAL DECRETO 24/23.

## 10.1. Soggetti che godono delle misure di protezione.

Le misure di protezione, salvo alcune eccezioni, si applicano non solo al segnalante, ma anche ai seguenti soggetti:

- facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista, se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica,
  che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i../ Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

#### rapporto abituale e corrente;

- enti di proprietà in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

#### 10.2. Tutela della riservatezza.

Vi è l'obbligo di garantire in favore del segnalante la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del *whistleblower*.

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione del rischio di ritorsioni.

A tale obbligo sono tenuti i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, compresi eventuali altri soggetti, interni o esterni all'azienda, cui il gestore abbia chiesto assistenza nella gestione di una specifica segnalazione particolarmente complessa.

La riservatezza deve essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale.

L'accesso alla piattaforma telematica per la ricezione ed elaborazione delle segnalazioni deve essere limitato al solo gestore, il quale vi potrà accedere attraverso l'uso di credenziali dal medesimo impostate e custodite in modo da assicurare che altri non possano venirne a conoscenza.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata neppure in caso di procedimento disciplinare attivato dall'azienda, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

#### 10.3. Divieto e protezione contro le ritorsioni.

E' severamente vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

Inoltre, gli stessi sono sempre e in ogni caso passibili di sanzioni disciplinari irrogate internamente all'Azienda.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro).

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite, anche tentate o minacciate.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Non è sufficiente che le informazioni si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

Sono possibili fattispecie ritorsive, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

La norma fornisce un elenco delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustivo e non tassativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In un eventuale procedimento sanzionatorio attivato dall'ANAC, essendo presunto l'intento ritorsivo, la persona che ha posto in essere la presunta ritorsione dovrà dimostrare che la la stessa non è connessa alla segnalazione/denuncia, ma dipende da ragioni estranee rispetto alla segnalazione/denuncia.

Questa presunzione opera solamente a favore del segnalante e non anche a vantaggio del facilitatore e de soggetti a esso assimilati, che dovranno, quindi, dimostrare che gli atti subiti da parte del datore di lavoro sono conseguenti alla segnalazione effettuata dal segnalante.

Il segnalante perde la protezione nei seguenti casi:

i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi, alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

La tutela del segnalante, ancorchè tardiva, deve essere applicata anche in caso di sentenza di primo grado non confermata nei successivi gradi di giudizio, nei casi di archiviazione, nonché nei casi di



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAAdella Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

accertata colpa lieve.

Per maggiori dettagli sul procedimento di gestione della comunicazione sugli atti ritorsivi, si rinvia al Regolamento adottato dall'ANAC con delibera n. 301 del 12/07/2023, liberamente accessibile e consultabile sul sito *on line* di ANAC.

## 10.4. Le limitazioni di responsabilità per il segnalante.

Il segnalante non può essere chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta;

#### a due condizioni:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

La limitazione opera pertanto se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

Non è invece esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato, si pensi all'accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità



tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

civile, amministrativa e disciplinare della persona segnalante.

Sarà viceversa non punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

#### 10.5. Limiti a rinunce e transazioni.

E' espressamente vietato al segnalante e agli altri soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/23 disporre rinunce o concordare transazioni aventi a oggetto i diritti e i mezzi di tutela dallo stesso previsti a loro beneficio, salvo che ciò avvenga in specifiche sedi protette (dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale o davanti agli organi di certificazione).

## 10.6. Quali sono le tutele del/dei segnalato/segnalati.

I segnalati godono dei diritti di difesa normativamente o contrattualmente previsti in ogni procedimento disciplinare o giudiziale che consegua alla segnalazione.

In particolare, possono far valere la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione e/o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

#### 11. ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE FRUIBILI.

#### 11.1. Presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna.

Con segnalazione esterna s'intende quella effettuata all'ANAC mediante i canali messi a disposizione da tale Autorità.

Una parte delle situazioni in cui è possibile ricorrere alla segnalazione esterna è già stata indicata al precedente punto 8.3. (divieto e protezione contro le ritorsioni).

In ogni caso, segue l'indicazione di tutte le condizioni in cui è possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna:

i) quando, nel contesto lavorativo del segnalante, non è prevista l'attivazione del canale interno

# **ITALSFORM**

Italsform s.p.a, via Cavina 14 47030 S. Mauro Pascoli, FC tel. 0541 933454 mail info@italsform.it domicilio digitale italsform@pec.italsform.it

c.f. / p.i. / Iscrizione RI CCIAA della Romagna 01641560402 Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.italsform.it

come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata o non è conforme alle prescrizioni normative che regolano la materia;

ii) quando la segnalazione non ha avuto seguito; tale circostanza si verifica quando il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso entro i termini previsti dal Decreto attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta.

iii) quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni; ad esempio, per il rischio che le prove di condotte illecite possano essere occultate o distrutte o vi sia il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella segnalazione, o ancora all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi. In ogni caso, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna per il timore di ritorsioni o di trattamento inadeguato della segnalazione devono essere fondati sulla base di circostanze concrete, che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili;

(iv) quando il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne è compiutamente disciplinata da ANAC nel Regolamento adottato con delibera n. 301 del 12/07/2023, liberamente accessibile e consultabile sul sito *on line* di ANAC.

#### 11.2. Denuncia.

Il segnalante può infine rivolgersi all'Autorità giudiziaria o contabile, quale estremo rimedio rispetto agli altri canali esperibili.

La direzione Aziendale

ITALSFORM S.p.A. Via Cavina, 14 - Tel. 0541.933454 47030 S.N. HATRO PASCOLI (FC) C.F./P. IVA/R.L. 01 641 560 402